

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci avente ad oggetto

“Articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2023-2025”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 28/03/2023-27/03/2026 nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 del 20/09/2023,

- ricevuta in data 17/07/2023 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci avente ad oggetto “*Articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2023-2025*”, corredata dai relativi allegati;
- visti il Bilancio di previsione ed il Documento unico di programmazione 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 del 09/02/2023 e le successive variazioni ai medesimi documenti;
- visto il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 14 del 07/04/2023;
- vista la legge provinciale 09/12/2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 (T.U.E.L.) che si applicano agli enti locali;
- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l'articolo 175;
- visto l'art. 175, comma 8, del T.U.E.L. ai sensi del quale mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica

generale di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- visto l'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., ai sensi del quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo a adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- considerato che dai Responsabili dei Servizi dell'Ente non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
- vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario di data 17/07/2023 nella quale, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa, integrate con le risultanze delle variazioni di assestamento del bilancio di previsione 2023-2025 in approvazione, viene attestato il permanere degli equilibri di bilancio e che non si rendono necessari provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, come stabiliti dall'articolo 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm;
- visto il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
 - nel bilancio in sede di assestamento;
 - nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
- considerato che, a seguito della verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa compiuta dal Servizio finanziario dell'Ente, non è emersa la necessità di adeguare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel Bilancio di previsione 2023-2025 né del Fondo di riserva e del Fondo riserva di cassa; la situazione di equilibrio nella gestione dei residui, in particolare, consente di ritenere adeguato il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2022;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;
- visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità in vigore;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di decreto, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il Documento unico di programmazione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 del 09/01/2023 sopra richiamato;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- ✓ vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1324 di data 27 luglio 2018 nell'ambito della quale viene dato atto che, a seguito della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di data 28 maggio 2018, prot. n. 118190, le Comunità di valle sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dalla legge 243 del 2012 e dalla normativa nazionale e provinciale che ne indica le modalità di attuazione;
- ✓ che la variazione pareggia e che, pertanto, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2023	2024	2025
Avanzo di amm.ne disponibile per spese in c/capitale	€ 40.421,20	€ -	€ -
Maggiori entrate correnti	€ 36.342,99	€ 65.488,97	€ 58.429,91
Minori spese correnti	€ 111.756,73	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Maggiori entrate in conto capitale	€ 100.500,00	€ -	€ -
Totale risorse disponibili	€ 289.020,92	€ 67.488,97	€ 60.429,91

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti	€ 170.513,94	€ 67.488,97	€ 60.429,91
Avanzo di amm.ne vincolato per spese in c/capitale	€ 8.006,98	€ -	€ -
Maggiori spese in conto capitale	€ 110.500,00	€ -	€ -
Totale risorse utilizzate	€ 289.020,92	€ 67.488,97	€ 60.429,91

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio dei Sindaci del proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 18/07/2023

Il Revisore
dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)